

DIPARTIMENTO PATRIMONIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Servizio Patrimonio e Procurement e Gestione separata (gestione stralcio)

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 24/02/2020

Oggetto: Ricognizione del complessivo patrimonio immobiliare dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall'articolo 16 comma 1 lettera d) del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il Direttore del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;

VISTO l'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall'art. 16 comma 1 lett. d) del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, tra le altre disposizioni, prevede che "A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ... Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3 lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza...Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato... con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018...operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore...";

VISTO il titolo V del Regio Decreto 16 marzo 192, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato il Commissario liquidatore dell'Ente strumentale e si dispone che il Collegio dei revisori dei conti svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza;



VISTA la prima Circolare, prot. n. 373 del 4 gennaio 2018 del Commissario liquidatore, con la quale si dispone che *"...è da intendersi prorogata la vigenza degli attuali regolamenti, per quanto applicabili, e tra questi in primo luogo il regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del Comitato n. 61 del 9 settembre 2016, e, con esso, proseguono gli incarichi conferiti in applicazione dello stesso, fino all'eventuale prossima riorganizzazione..."*;

VISTO il Provvedimento n. 3 del 8 febbraio 2019, del Commissario Liquidatore recante come oggetto: Modifica Organizzativa Struttura dell'Ente Strumentale alla CRI in L.C.A.;

VISTA il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 6 dell'11 febbraio 2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza al dr. Nicola Niglio;

VISTO il verbale di passaggio di consegne tra il Dr. Nicola Niglio (Dirigente incaricato subentrante) ed il Dr. Claudio Iocchi (Dirigente incaricato uscente) relativo all'assunzione della Direzione del Servizio Patrimonio, Procurement e Gestione Separata (a stralcio), in atti prot. n. 17840 del 30.12.2019;

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 03 del 29/01/2020 con il quale è stato conferito al dr. Nicola Niglio, Capo Dipartimento PAT, l'incarico ad interim della dirigenza del Servizio Patrimonio, Procurement e Gestione Separata;

VISTO il verbale n. 1 del 26 gennaio 2018 del Comitato di Sorveglianza dell'Ente strumentale alla CRI in LCA con il quale *"... considerando prorogata la vigenza dei regolamenti in essere, ritiene coerente con il quadro normativo vigente la soluzione organizzativa prospettata dal Commissario liquidatore, non trovando applicazione l'art. 32 della legge fallimentare bensì la disciplina recata dal d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di organizzazione amministrativa e relative funzioni dirigenziali con le correlate corresponsabilità"*;

VISTO il Provvedimento del Commissario liquidatore n. 3 del 08.02.2019 con il quale è stata disposta *"in via d'urgenza la parziale modifica della struttura organizzativa del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell'art. 5, comma 8"*;

VISTE le Deliberazioni n. 99/2017 e n. 103/2017, adottate dal Comitato dell'Ente ESACRI nella seduta del 22 dicembre 2017 concernenti, rispettivamente, un terzo trasferimento in proprietà all'Associazione della Croce Rossa Italiana degli immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione stessa, nonché l'approvazione della consistenza patrimoniale immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 178/2012 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione del 13 dicembre 2018, n. 123 della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti, concernente la determinazione e la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana -anno 2017- dove, nell'ambito delle considerazioni conclusive della predetta Relazione, il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ha, tra l'altro, ribadito, che: *"l'Amministrazione ha rilevato che i 515 cespiti rimasti nella disponibilità della Liquidazione per un valore catastale di 84,7 milioni di euro (nonché la massa attiva, nel suo complesso dell'attuale Liquidazione) appaiono sufficienti a coprire l'esposizione debitoria, nella gran parte nei confronti del M.E.F. e dell'INPS, nonché a copertura dei possibili esiti sfavorevoli di contenzioso del personale dipendente"*;

VISTA la nota del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza n. 2153 del 31 gennaio 2018 inviata all'Associazione CRI recante trasferimento, in proprietà, dei beni immobili all'Associazione CRI in attuazione del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i. e delle Deliberazioni del Comitato dell'Ente n. 75, n. 80, n. 85, n. 91 e n. 99 del 2017;

VISTA la nota del Dipartimento Patrimonio Anticorruzione e Trasparenza n. 8739 del 27 febbraio 2018 inviata al Commissario Liquidatore recante Riferimento Deliberazioni n. 85, n. 99 e n. 103 del 28 novembre e del 22 dicembre 2017. Segnalazione errori materiali e necessità di una integrazione;

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 35 del 19 dicembre 2018 in autotutela di integrazione e modifica delle deliberazioni n. 80, n. 85, n. 99 e n. 103 adottate dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI rispettivamente nelle sedute del 17 novembre 2017, del 28 novembre 2017 e del 22 dicembre 2017, al fine di sanare alcuni errori formali concernenti le unità immobiliari di Albino (BG) via Selvino, 8, di Milano, viale Famagosta, 25, di Magliano in Toscana (GR), via XXIV maggio, 5 e di Arona (NO), via Belvedere, 70 erroneamente trasferite in proprietà all'Associazione nazionale CRI, in attuazione degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 178/2012;

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 21 dell'8 ottobre 2019 di autorizzazione alla vendita dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa sita nel comune di Roma in via Lorenzo il Magnifico, 67;

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 22 dell'8 ottobre 2019 di autorizzazione alla vendita dell'unità immobiliare di proprietà dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa sita nel comune di Bologna in via de Leprosetti,1;

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 24 del 4 novembre 2019 in autotutela di integrazione della deliberazione n. 99 adottata dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI nelle seduta del 22 dicembre 2017 e di contestuale modifica della deliberazione n. 103 adottata dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI nella seduta del 22 dicembre 2017, al fine di sanare un errore materiale concernente una unità immobiliare sita nel comune di Casalecchio di Reno (BO) erroneamente non trasferita in proprietà all'Associazione nazionale CRI, in attuazione degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 178/2012;

VISTO il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 25 dell'11 novembre 2019 in autotutela di integrazione della deliberazione n. 99 adottata dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI nelle seduta del 22 dicembre 2017 e di contestuale modifica della deliberazione n. 103 adottata dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI nella seduta del 22 dicembre 2017, al fine di sanare un errore materiale concernente una unità immobiliare sita nel comune di Palermo erroneamente non trasferita in proprietà all'Associazione nazionale CRI, in attuazione degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 178/2012;

VISTA la nota n. 10012 del 6 giugno 2019 inviata all'Avvocatura Generale dello Stato, quale esito di preventiva istruttoria ed interlocuzione con gli Organi Vigilanti, di richiesta di parere relativamente agli immobili erroneamente non trasferiti dall'ESACRI all'Associazione CRI ante 31 dicembre 2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 178/2012 relativa al complesso immobiliare sito nel Comune di Levico Teme (TN), al terreno sito nel Comune di Ventimiglia

(IM) foglio 66, particella 417, fabbricato sito nel Comune di Savona, via G. Scarpa foglio 69, particella 419, sub 2 e porzione di immobile sito nel comune di Bologna, via Ercolani, 6 foglio 207, particella 18, sub 7, sub 9 (graffata) e sub 11;

TENUTO CONTO che per quanto attiene il compendio immobiliare di Levico Terme è stato sottoscritto un contratto di comodato d'uso ex art. 4 decreto legislativo n. 178/2012 registrato all'Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2018 con n. 3587 previa autorizzazione del Ministero della Salute - DGVEESC rilasciata con nota n. 35138-P del 22 novembre 2018 in quanto *"..tenuto conto che il mancato utilizzo della struttura comporta comunque costi di gestione per l'Ente e la espone a rischio di deterioramento, ritiene necessario tutelare l'integrità complessiva sia della medesima struttura che degli impianti in essa installati...e che l'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 178/2012, prevede esplicitamente la concessione in uso gratuito all'Associazione CRI dei beni necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali, la scrivente, nelle more della definizione della questione relativa al mancato trasferimento della proprietà dell'immobile di cui trattasi, autorizza la consegna delle chiavi del Centro polifunzionale in questione alla citata Associazione CRI e non già al Comitato provinciale di Trento, ai sensi dell'art. 1803 cod. civ. e dell'art. 4 del d.lgs. n. 178 del 2012, che regola i rapporti tra l'Ente e l'Associazione nazionale"*;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Comitato di Sorveglianza con i verbali n. 14 del 22 dicembre 2018, n. 12 del 22 luglio 2019 punti 12.4, 12.6 e 12.8, e n. 14 del 7 ottobre 2019 punto 14.1.4;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con la citata nota n. 690706 del 13 dicembre 2019 con la quale la medesima Avvocatura ha espresso l'avviso che *"le fattispecie traslative della proprietà immobiliare tipizzate dal legislatore delegato, in relazione alle quali risulta esercitabile il potere attribuito dall'articolo 4, comma 1 bis, cit, risultano pertanto, limitate sia ratione materiae che ratione temporis, tenuto conto che:*

- *Il trasferimento dei beni funzionali alle esigenze istituzionali poteva avvenire soltanto entro il 31. 12. 2017, dovendosi ritenere carente, quindi, il relativo potere traslativo per il periodo temporale successivo;*
- *Il trasferimento dei beni rimasti in proprietà pubblica dopo il 31.12.2017 può essere eseguito in favore dell'Associazione nell'esercizio del potere unilaterale attribuito dall'art. 4, comma 1 bis, soltanto dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa.*

fatta salva l'adozione di atti di mera rettifica di errori materiali connessi nell'emanazione dei provvedimenti traslativi, tenuto conto che la correzione dell'errore materiale non si traduce in un'inammissibile esercizio postumo (e tardivo) del potere provvedimentale, bensì nella mera riaffermazione dell'originaria volontà provvedimentale, emendata da mere sviste occorse nella materiale redazione dei provvedimenti". Sembra, quindi, ammissibile un intervento successivo al 31.12.2017 con cui codesta Amministrazione, dato atto della palese divergenza tra la volontà dell'Organo decidente, chiaramente desumibile dal provvedimento assunto, e la sua esteriorizzazione in sede di redazione del documento, rettifichi l'errore materiale riscontrato, riaffermando correttamente l'originaria volontà provvedimentale già formatasi. Anche in ambito processuale, la rettifica di errore materiale e l'integrazione di atti per omissione di statuizione a contenuto vincolante obbligatorio - nella specie, peraltro, non potrebbe farsi questioni neanche di omissione di statuizioni vincolanti obbligatorie, attesa la presenza di valutazioni discrezionali circa l'idoneità dei beni da trasferire al soddisfacimento dei fini statutari ed allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione - sono ammesse limitatamente ai

casi in cui sia ravvisabile un errore "che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza tra giudizio nella sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". (ex plurimis Cass.5196/02; Cass. 2459/62. (Cass. Civ. sez. 1 sent. 269/2011 n. 19601)

CONSIDERATO che l'adozione dei citati Provvedimenti del Commissario Liquidatore n. 35 del 19 dicembre 2018, n. 24 del 4 novembre 2019 e n. 25 dell'11 novembre 2019 rientrano integralmente ed esaurientemente nella fattispecie contemplata con il predetto parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato n. 69076 del 13 dicembre 2019;

CONSIDERATO che per quanto afferisce al compendio immobiliare di Levico Terme, al terreno sito nel Comune di Ventimiglia (IM) foglio 66, particella 417, fabbricato sito nel Comune di Savona, via G. Scarpa foglio 69, particella 419, sub 2 e porzione di immobile sito nel comune di Bologna, via Ercolani, 6 foglio 207, particella 18, sub 7, sub 9 (graffata) e sub 11- non presente nella consistenza patrimoniale - non sono stati esercitati poteri traslativi della proprietà, in conformità, pertanto, a quanto espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con il suindicato parere n. 69076 del 13 dicembre 2019;

TENUTO CONTO che per quanto attiene al compendio immobiliare di Levico Terme (TN), fermo restando quanto rappresentato con il suddetto parere del 13 dicembre 2019 dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'Amministrazione ha trasmesso alla medesima Avvocatura, con la nota n. prot. 1177/2020 del 31 gennaio 2020, un'istanza di supplemento istruttorio per illustrare che la mancata cessione all'Associazione CRI del suddetto compendio immobiliare di Levico Terme è riconducibile a "errore materiale";

RITENUTO, pertanto, alla luce del suindicato parere del 13 dicembre 2019 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e dei citati i pareri favorevoli resi dal Comitato di Sorveglianza, procedere, successivamente all'emanazione del presente provvedimento e in sede di autotutela, all'integrazione della deliberazione n. 99 adottata dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI nelle seduta del 22 dicembre 2017 e di contestuale modifica della deliberazione n. 103 adottata dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI nella seduta del 22 dicembre 2017, al fine di sanare gli errori materiali concernenti il terreno sito nel Comune di Ventimiglia (IM) foglio 66, particella 417, fabbricato sito nel Comune di Savona, via G. Scarpa foglio 69, particella 419, sub 2 e porzione di immobile sito nel comune di Bologna, viale Ercolani, 6 foglio 207, particella 18, sub 7, sub 9 (graffata) e sub 11- non presente nella consistenza patrimoniale, erroneamente non trasferiti in proprietà all'Associazione nazionale CRI, in attuazione degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 13176 del 4 settembre 2019 inviata all'Avvocatura Generale dello Stato di richiesta di parere sulla radiazione di diritti di superficie dalla consistenza patrimoniale dell'ESACRI in l.c.a. e precisamente per le fattispecie di Lomazzo (CO), Galbiate (LC) e Castello di Annone (AT);

CONSIDERATO che sulla base del parere richiesto e sollecitato all'Avvocatura Generale dello Stato in materia di diritti di superficie potrà essere avviata successivamente, con altro atto, l'istruttoria riguardante il diritto di superficie gravante sulle particelle immobiliari (terreni) siti nel territorio di Città di Castello (PG) località Comparbio di proprietà della Confraternita di Maria Santissima del Comparbio (foglio 46 particella 133) e di località Trestina di proprietà del fu Domenico Cecconi fu Luigi (foglio 294 particella 218);

TENUTO CONTO che sono in corso d'istruttoria le procedure che consentiranno la restituzione all'Associazione CRI delle unità immobiliari di Molfetta (BA) via Margherita di Savoia, 3 trattandosi di un vincolo modale derivante dal lascito Binetti, anche se accertato successivamente alla Deliberazione del Comitato dell'Ente n. 75 del 27 ottobre 2017; nonché di Campomorone (GE) via Viola Pallavicino Spinola, 13A foglio 20 particella 171 sub 5 categoria A3 (errore materiale); di Gallarate Cedrate (VA) foglio 9 particella 1872 (errore materiale); di Firenze, via dei Massoni 10/12 (errore materiale); di Melle (CN) via Tre Martiri snc foglio 4 particelle 47, 327, 263 sub 7 (errore materiale terreni di pertinenza); di Gignese (VB) via Salita Dottor Rognoni, 28 foglio 9 particella 730 sub 5 categoria C2 (errato accatastamento bene comune censibile); di Cuneo C.so Francia, 15 foglio 78 particella 1518 destinazione parcheggio (errore materiale); di Certaldo (FI) via XX Settembre, 26 foglio 54 particelle 507 e 508 categoria C2 (errore materiale); nonché delle procedure che consentiranno la restituzione al Demanio Marittimo della Capitaneria di Porto di Genova del fabbricato sito in Sestri Levante (GE) per scadenza dei termini della concessione demaniale;

TENUTO CONTO inoltre, che è in corso l'istruttoria per l'adozione di un provvedimento in sede di autotutela del Commissario Liquidatore che consentirà il rientro nella disponibilità patrimoniale dell'ESACRI in l.c.a. della particella sita nel comune di Roma Via V. Agnelli, 21 foglio 465 particella 61 sub 507 per mancata inclusione nella Deliberazione del Comitato dell'Ente n. 103/2017 a causa di mero errore materiale;

TENUTO CONTO altresì delle variazioni intervenute presso il Catasto nel biennio 2018-2019 nel numero delle unità immobiliari, a seguito di modifiche catastali in aumento per inserimenti o in diminuzione, per espropri, soppressione o generazione nuove particelle, etc. che hanno interessato le unità immobiliari di Arona, Albino, Alessandria, Biancavilla, Bonate Sotto, Bordighera, Borgomanero, Enego, Firenze Via Incontri, Gignese, Grandate, Imperia, La Spezia, Magliano in Toscana, Merate, Milano, Mortara, Nichelino, Pieve di Teco, Piteglio, Campomorone, Enego, Bellaria Igea Marina, Levico Terme, Capalbio, Salerno, La Spezia, Scarlino, Forlì, Gallarate, Vallecrosia, San Secondo Parmense, Roma, Mulazzo, Palermo, Bologna, Cascina, Vallecrosia che hanno determinato, a saldo, un incremento di quattro unità immobiliari rispetto a quelle certificate alla data del 31 dicembre 2017 (515 u.i.);

RAVVISATA la necessità di definire i perimetri del patrimonio immobiliare dell'Ente Strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa distinguendo il patrimonio immobiliare attualmente utile e disponibile alla realizzazione finanziaria della liquidazione coatta amministrativa da quella indisponibile in quanto soggetta a restituzione sia all'Associazione CRI, a causa di errori materiali o per vincoli rinvenuti, che ad altri enti pubblici e/o locali in quanto beni immobili non di proprietà dell'ESACRI ove sussistevano diritti di superficie o concessioni demaniali;

VISTA la nota n. 13942 del 27 settembre 2019 del Commissario Liquidatore recante nuovo provvedimento di aggiornamento della consistenza patrimoniale dell'ESACRI in l.c.a.;

VISTA la nota n. 14912 del 21 ottobre 2019 del responsabile dell'Ufficio Tecnico relativa ai controlli propedeutici all'aggiornamento della consistenza patrimoniale dell'ESACRI in liquidazione coatta amministrativa dalla quale si evince la multiforme intestazione di beni immobiliari della "Croce Rossa Italiana" presso l'Agenzia delle Entrate-Catasto sul codice fiscale 01906810583;



PRESO ATTO che in tabella A viene riportato il riepilogo generale del patrimonio immobiliare dell'ESACRI in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 dicembre 2019, mentre in tabella B viene indicato il patrimonio utile alla realizzazione dell'attivo della liquidazione coatta amministrativa e che nella tabella C è stato elencato il complesso delle unità immobiliari indisponibile alla realizzazione dell'attivo della liquidazione amministrativa in quanto suscettibili di radiazione dal patrimonio dell'ESACRI in l.c.a. come sopra illustrato;

ACCERTATO che alla data del 31 dicembre 2019 il patrimonio dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utile alla realizzazione dell'attivo della liquidazione coatta amministrativa (tabella B), è distribuito nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige, per un totale di 525 unità immobiliari ripartite in 294 fabbricati e da 231 terreni corrispondenti a n. 199 "immobili";

ACCERTATO inoltre che alla data del 31 dicembre 2019 nel patrimonio dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa sono ricompresi 60 "immobili" in locazione attiva muniti di regolare contratto ed una concessione onerosa, corrispondenti a n. 99 unità immobiliari;

TENUTO CONTO che per una semplificazione amministrativa si è ritenuto di identificare con il termine "immobile" la corrispondente istruttoria tecnico-amministrativa ex art. 210 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comprensiva di una o più unità immobiliari e, pertanto, rendere così identificabile il ricavato dell'alienazione;

VISTA la seguente progressione schematica dei procedimenti avviati nell'interesse della liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 dicembre 2019 recante il valore desunto dalle perizie dell'Agenzia delle Entrate:

Totale consistenza patrimonio immobiliare dell'ESACRI in LCA al 31.12.2019 espressa in numero di immobili, ovvero aggregazione di unità immobiliari oggetto di singola procedura d'asta o istruttoria.	199
Immobili alienati con asta pubblica dall'avvio della liquidazione - in attesa rogito	5
Immobili autorizzati allo svolgimento d'asta pubblica - non ancora alienati	56
In corso le procedure di completamento istruttorio per avvio aste	120
Patrimonio disponibile per la realizzazione dell'attivo Pe un valore catastale complessivo pari ad € 75.475.146,89 , ed un valore stimato dell'Agenzia dell'Entrate, con perizie aggiornate relative a n. 122 immobili su 181, pari ad € 77.114.460,00	181
Da trasferire all'Associazione CRI per riscontrato errore materiale	11
Da Restituire al Demanio Marittimo per riscontrato errore materiale	1
Da trasferire all'Associazione CRI per riscontrato vincolo modale	1
Radiazione dalla consistenza patrimoniale - diritti di superficie non più attuabili	5
Patrimonio non disponibile per la realizzazione dell'attivo - errata annessione al patrimonio dell'ESACRI in LCA	18
Patrimonio già radiato dalla consistenza patrimoniale dall'avvio della liquidazione per alienazioni, restituzioni, espropri, estinzione, soppressione.	15

VISTA la nota prot. n. 565/2020 del 17 gennaio 2020 con la quale il Commissario Liquidatore richiede di aggiornare i dati del censimento del patrimonio immobiliare ESaCRI al 31 dicembre 2019;

DISPONE

1. Alla data del 31 dicembre 2019, il patrimonio immobiliare dell'Ente Strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa destinato alla gestione liquidatoria è costituito da n. 525 unità immobiliari di cui n. 294 sono fabbricati e n. 231 terreni (n.199 "immobili") per un valore catastale di € 78.103.890,33 come indicato per ogni unità immobiliare nella tabella **A**;
2. Le unità immobiliari che costituiscono il patrimonio utile e disponibile alla gestione liquidatoria è indicato in tabella **B** per un valore catastale pari ad € 75.475.146,89;
3. Le unità immobiliari che non costituiscono patrimonio disponibile per la realizzazione dell'attivo della gestione liquidatoria sono indicate in tabella **C**;
4. Le unità radiate dal patrimonio immobiliare dall'avvio della Liquidazione Coatta Amministrativa al 31 dicembre 2019 sono indicate nella tabella **D**.
5. Le tabelle A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente Provvedimento.
6. Il presente provvedimento è trasmesso al Commissario Liquidatore per i successivi atti di propria competenza.

Il Direttore del Dipartimento P.A.T.
Dott. Nicola Niglio

Visto di regolarità contabile

Il Capo Dipartimento R.U.F.L.
Dott. Claudio Malavasi